



Autorizzazione di raccordo

Qui di seguito sono illustrati gli obblighi del titolare di un'autorizzazione di raccordo e il controllo di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) l'autorizzazione di raccordo concede il diritto di raccordare e sostituire esclusivamente materiali elettrici fissi allacciati stabilmente, che sono menzionati per nome nell'autorizzazione (p. es. corpi illuminanti, elettrodomestici ecc.). I lavori alla linea di alimentazione di questi apparecchi possono essere eseguiti solo dal titolare di un'autorizzazione generale d'installazione per persone fisiche (art. 7 OIBT) o per imprese (art. 9 OIBT).

L'autorizzazione di raccordo è illimitata e non è trasferibile. I lavori menzionati possono essere eseguiti solo dalla persona menzionata nell'autorizzazione, che possiede le conoscenze professionali richieste per la concessione dell'autorizzazione. L'autorizzazione è valida inoltre in tutta la Svizzera.

Obblighi

Dopo ogni lavoro la persona menzionata nell'autorizzazione di raccordo deve eseguire un controllo finale e documentarlo. I protocolli firmati devono essere conservati all'attenzione degli organi di controllo (cfr. art. 25 cpv. 2 OIBT).

La persona menzionata nell'autorizzazione deve inoltre gestire un elenco dei lavori eseguiti (cfr. art. 25 cpv. 3 OIBT). Su richiesta l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI mette a disposizione fogli di lavoro adatti per l'allestimento del protocollo del controllo finale e che possono nel contempo essere

utilizzati come elenco dei lavori eseguiti. La figura 1 mostra come si presenta un tale foglio di lavoro.

Infine il titolare dell'autorizzazione è tenuto a notificare all'Ispettorato, entro due settimane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell'autorizzazione di raccordo (cfr. art. 19 cpv. 1 OIBT). Soggiacciono all'obbligo di notifica specialmente: il cambiamento di indirizzo, il cambiamento della ditta (= nome dell'impresa), la partenza delle persone menzionate nell'autorizzazione.

Controllo

L'OIBT prescrive che gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati dal titolare di un'autorizzazione di raccordo, vengano controllati ogni cinque anni (cfr. punto 1 lett. b punto 4 allegato OIBT). Il titolare dell'autorizzazione può determinare autonomamente l'organo di controllo. Può scegliere tra un servizio d'ispezione accreditato (al riguardo consultare il sito www.esti.admin.ch > Documentazione > Formulare > OIBT > Lista degli organi d'ispezione accreditati) e l'ESTI.

Alla base del controllo vi è l'elenco dei lavori eseguiti dal titolare dell'autorizzazione, che ha l'obbligo di tenerlo aggiornato. Spetta all'organo di controllo decidere in merito all'estensione del controllo. Di regola alcuni lavori vengono

controllati a campione. L'organo di controllo appone il visto sull'elenco dei lavori eseguiti e allestisce all'attenzione del titolare dell'autorizzazione un rapporto d'ispezione. Se nell'arco di cinque anni il titolare dell'autorizzazione non effettua lavori d'installazione, lo deve indicare nell'elenco.

Sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo di cinque anni l'ESTI richiede al titolare dell'autorizzazione l'elenco dei lavori eseguiti. Questa richiesta è soggetta a tassa. Se l'elenco viene tenuto in modo corretto, se sono protocollati anche i controlli finali e se l'elenco è munito del visto dell'organo di controllo, la questione è risolta. In caso contrario il titolare dell'autorizzazione viene sottoposto a un'ispezione soggetta a tassa.

L'esperienza mostra che un periodo di controllo di cinque anni è relativamente lungo. Nell'ambito dei suoi controlli l'ESTI ha constatato diverse volte che i titolari delle autorizzazioni non rispettano le regole del gioco, sia poiché non eseguono i controlli finali, sia poiché non tengono aggiornato l'elenco dei lavori eseguiti. Chi riceve per la prima volta un'autorizzazione di raccordo, sarà pertanto invitato entro sei mesi dalla concessione dell'autorizzazione a inoltrare l'elenco dei lavori eseguiti. Questa richiesta è soggetta a tassa. Se l'ESTI non constata lacune, la questione è risolta e si ritorna all'abituale ritmo di controllo di cinque anni. In caso contrario il titolare dell'autorizzazione viene sottoposto a un'ispezione soggetta a tassa.

Dario Marty, ingegnere capo

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Elenco dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 15 OIBT													
Azienda XYZ SA		Periodo gennaio 2011		Portatore dell'autorizzazione Gianni Modello				Firma <i>G. Modello</i>					
Pos.	Data	Raccordo	QD	Organo di protezione	Verifiche							Controllo finale Firma	Servizio acc. Data / Visto
					N. gr.	I _{nom} in A	Tensione e corrente	Conduttore di protezione	ICC a fine linea (A)	Valore regolazione termico	RCD/ FI scatto		
		Indirizzo del cliente o ubicazione nell'azienda, descrizione del lavoro Esame a vista secondo NIBT / EN 60439	in ordine	Misurazione ISO a valle del FI mobile da 30 mA (se possibile)	Verifica del funzionamento	Si / No max. 1 Ohm							
1	5.1.11	viale della Stazione	5	13 A	230/400 V 6 A	1 Ohm	165 A	4.5 A	SI	SI			ESTI 30.4.2011
		Ventilatore raccordato	in ordine	5 mA	in ordine	in ordine	i.o.	in ordine	in ordine	i.o.			
2													

Figura 1 Elenco dei lavori effettuati.